



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO MINISTERIALE N.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto "ESABAC TECHNO" (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico e del Baccalauréat Tecnologico).

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

VISTO il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007;

RILEVATO che il citato Protocollo tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007, prevede l'introduzione di un esame di fine studi secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del diploma di Esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e del Baccalauréat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei due Paesi;

VISTO l'Accordo italo francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalauréat francese;

R

VISTO il D.M. n.91 del 22 novembre 2010 che ha dato attuazione alla fase transitoria di cui al citato Accordo italo francese 24 febbraio 2009, concernente il biennio relativo agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012;

VISTO il D.M. n. 95 dell'8 febbraio 2013, che ha disciplinato per la fase a regime, l'Esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata ESABAC;

RILEVATO che dall'anno scolastico 2012/2013, l'esame ESABAC di cui al citato Accordo italo francese si svolge a regime per le istituzioni scolastiche che assicurino lo svolgimento del percorso formativo triennale previsto dall'Accordo medesimo;

VISTO il Protocollo aggiuntivo tra Italia e Francia, firmato a Firenze il 6 maggio 2016, per il rilascio del doppio diploma dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico e del Baccalauréat tecnologico;

CONSIDERATO che il Protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016 nell'articolo 8 prevede che le Parti possono dare esecuzione al Protocollo medesimo, in via transitoria, a partire dalla data della firma;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione alla fase transitoria, di cui al citato Protocollo aggiuntivo italo francese del 6 maggio 2016, per il biennio relativo agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e alla fase a regime a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019;

CONSIDERATO che – al termine della fase transitoria - dall'anno scolastico 2018/2019 l'esame "ESABAC TECHNO" si svolgerà a regime per tutte le istituzioni scolastiche di istituto tecnico del settore economico autorizzate che assicurino lo svolgimento del percorso formativo triennale previsto dal Protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016;

RITENUTO opportuno avviare la fase transitoria per le terze classi già autorizzate ai sensi del D.M. n.95/2013 nell'a.s.2016-2017, di istituto tecnico per il settore economico;

RITENUTO opportuno che le classi quarte dell'anno scolastico 2016/2017, già autorizzate a far parte del dispositivo ESABAC ai sensi del D.M. n.95/2013, possano optare per l'ESABAC TECHNO, previa delibera degli organi collegiali dell'istituto e richiesta del Dirigente Scolastico all'USR e al Ministero, per sostenere l'esame di Stato nella sessione 2018;

RITENUTO, altresì, opportuno autorizzare, solo al termine della fase transitoria, anche classi di altri istituti tecnici del settore economico attualmente non coinvolti nell'"ESABAC TECHNO";

CONSIDERATO che nella fase attuale transitoria, di avvio, il progetto può essere attivato negli istituti tecnici per il settore economico e che si fa riserva di estendere, successivamente, con apposita decretazione, il progetto anche al settore tecnologico degli istituti tecnici, - sentita la Parte Francese - qualora il progetto stesso risulti avere avuto esito positivo e ve ne siano le condizioni di fattibilità;

RITENUTO, pertanto, di dover emanare disposizioni, sia per la fase transitoria, sia per quella a regime, in ordine allo svolgimento dell'esame nelle classi di istituto tecnico nelle quali si attua l'Esame di Stato Progetto "ESABAC TECHNO", di cui al Protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016, con ciò dando piena attuazione al Protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Il Progetto "ESABAC TECHNO" viene attivato, in prima fase transitoria, a partire dalle classi terze, già autorizzate nell'a.s. 2016-2017, di istituto tecnico per il settore economico, attualmente facenti parte del dispositivo ESABAC ai sensi del D.M. n.95/2013. Esse adotteranno i programmi del Progetto "ESABAC TECHNO", di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, e sosterranno il primo esame atto al conseguimento del doppio diploma a partire dalla sessione di esami di Stato 2019.
2. Le classi quarte dell'anno scolastico 2016-2017, già autorizzate a far parte del dispositivo ESABAC ai sensi del D.M. n. 95/2013, potranno optare per l'ESABAC TECHNO, su domanda del Dirigente scolastico, da inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero, previa delibera degli organi collegiali d'Istituto, e andare ad esame di Stato nella sessione 2018;
3. Gli istituti tecnici del settore economico, attualmente non coinvolti nell'"ESABAC TECHNO", nonché altre classi di istituti tecnici già coinvolti, potranno essere autorizzati solo al termine della fase transitoria;
4. Si fa riserva di estendere, al termine della fase transitoria, dall'a.s. 2018-2019, con apposita decretazione, il progetto anche al settore tecnologico degli istituti tecnici - sentita la Parte Francese - qualora il progetto stesso risulti avere avuto esito positivo e ve ne siano le condizioni di fattibilità;
5. L'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata "ESABAC TECHNO", è disciplinato, per la fase transitoria e per quella a regime, dal presente decreto. La fase transitoria concerne il biennio 2016/2017 - 2017/2018; successivamente, dall'a.s. 2018-2019, si svolgerà la fase a regime.

Articolo 2

Validità del diploma

1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico "ESABAC TECHNO", conclusivo del corso di studio nelle istituzioni scolastiche francesi, ha valore pari a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

12

Detto diploma consente di accedere agli studi superiori italiani di tipo universitario e non universitario, alle condizioni previste dalla legislazione italiana.

2. Il diploma di Baccalauréat tecnologico, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico "ESABAC TECHNO" nelle istituzioni scolastiche italiane di istituto tecnico per il settore economico, ha valore pari a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiori francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese.
3. Le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, di istituto tecnico per il settore economico possono attivare il percorso "ESABAC TECHNO". La relativa autorizzazione è rilasciata - riscontrate le condizioni di fattibilità - dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione, previo parere favorevole della Parte francese e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
4. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, tramite la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione - su proposta dei Direttori degli Uffici Scolastici regionali - esaurita la fase transitoria - può autorizzare l'attivazione dei percorsi "ESABAC TECHNO" anche negli istituti tecnici del settore economico del territorio metropolitano, istituti e classi attualmente non coinvolti nella fase transitoria. In prima fase transitoria potranno essere ammesse al dispositivo "ESABAC TECHNO" solo le Istituzioni scolastiche di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2.

Art.3

Frequenza e ammissione agli esami

1. Gli alunni ammessi all'esame di Stato, che hanno seguito un percorso di studi "ESABAC TECHNO", eventualmente anche nelle classi c.d. "articolate", sono tenuti a sostenere le specifiche prove d'esame.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato gli alunni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n.122.
3. E' consentito agli alunni inseriti nei percorsi "ESABAC TECHNO" di frequentare il terzo o il quarto anno in scuole straniere all'estero. Al rientro in Italia tali studenti, ai fini della riammissione al detto percorso, devono comunque sostenere con esito positivo un accertamento in francese sugli specifici programmi di "Lingua, cultura e comunicazione" francese e di storia in francese.
4. E' consentito agli alunni già inseriti nei percorsi "ESABAC" di tipo generale di passare nel corso del periodo di formazione integrato (ultimi tre anni del ciclo di studi) a classi in cui è attivato l' "ESABAC TECHNO" e viceversa, previa verifica della parte del programma non svolto.
5. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata "ESABAC TECHNO", attesa la peculiarità del corso di studi in questione.

Art.4

Commissioni giudicatrici

1. Fermo restando il numero di membri previsto dalla normativa vigente, nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli alunni degli istituti tecnici per il settore economico in cui è attivato il Progetto "ESABAC TECHNO", è assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la disciplina "francese" denominata, ai sensi del Protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016, "Lingua, cultura e comunicazione", sia del commissario per la disciplina di storia.
2. Il commissario di storia si avvale, altresì, per la valutazione della prova nell'ambito del colloquio, della collaborazione del commissario esterno di "Lingua, cultura e comunicazione" francese; può avvalersi - su autorizzazione del Presidente della commissione - anche della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico.
3. E' autorizzata la assistenza di Ispettori scolastici francesi, inviati dalle competenti Autorità francesi, alla parte specifica dell'esame di Stato, denominata "ESABAC TECHNO". La relativa spesa non può in ogni caso gravare sul bilancio dello Stato.

Art.5

Tipologia delle prove di esame

1. Il percorso di formazione integrata dà luogo a una parte specifica dell'esame di Stato, denominata "ESABAC TECHNO", costituita da:
 - una prova di "Lingua, cultura e comunicazione" francese, scritta ed orale, con l'attribuzione di un solo voto, espresso in quindicesimi, ottenuto a partire da una valutazione scritta e una orale;
 - una prova orale, nell'ambito del colloquio, che verte sulla disciplina non linguistica, storia veicolata in francese con l'attribuzione di un voto espresso in quindicesimi;
2. la prova scritta di "Lingua, cultura e comunicazione" francese, i cui obiettivi, struttura e valutazione sono indicati nell'allegato 5, verte sul programma specifico del percorso "ESABAC TECHNO" e prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato tra:
 - a) studio e analisi di un insieme di documenti (non più di 4 documenti, di cui uno iconografico, relativi alla specificità dell'indirizzo di studio);
 - b) analisi di un testo, relativo alla specificità dell'indirizzo di studio;
3. la prova scritta, di "Lingua, cultura e comunicazione" francese (durata 4 ore), viene effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, e costituisce la quarta prova scritta;
4. nell'ambito del colloquio si svolgerà la prova orale di "Lingua, cultura e comunicazione" francese, e di storia veicolata in francese; quest'ultima sarà condotta a partire da uno o più testi di supporto, compresi nel programma di studio dell'ultimo anno.

Art.6

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta (prova scritta di "Lingua, cultura e comunicazione" francese) va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova. A tal fine, la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova scritta e la quarta prova scritta, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da attribuire alla terza prova scritta. Il punteggio è espresso in quindicesimi. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi. Il punteggio, in quindicesimi, della quarta prova scritta (prova scritta di "Lingua, cultura e comunicazione" francese) deve essere pubblicato all'albo dell'istituto sede della commissione di esame. Non costituisce impedimento all'ammissione alle prove orali dell'"ESABAC TECHNO", nell'ambito del colloquio, un'eventuale insufficienza nella quarta prova scritta.
2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alla disciplina oggetto della quarta prova scritta in lingua francese ("Lingua, cultura e comunicazione" francese).
3. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione delle due prove orali, in francese, l'una di "Lingua, cultura e comunicazione" francese e l'altra di storia veicolata in francese, vanno ricondotte nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini del Baccalauréat, nell'ambito dell'"ESABAC TECHNO", la Commissione esprime in quindicesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali.
4. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat, il punteggio relativo alla prova di "Lingua, cultura e comunicazione" francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in quindicesimi attribuiti allo scritto e all'orale della medesima disciplina.
5. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame "ESABAC TECHNO" (prova scritta e orale di "Lingua cultura e comunicazione" francese, e prova orale di storia veicolata in francese) risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.
6. Per il rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell'esame di Stato, il candidato deve avere ottenuto nell'esame "ESABAC TECHNO" (prova scritta e orale di "Lingua cultura e comunicazione" francese, e prova orale di storia veicolata in francese) un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15). Nel caso di votazione non sufficiente non potrà essere rilasciato il diploma di Baccalauréat.
7. Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica dell'esame "ESABAC TECHNO" (prova scritta e orale di "Lingua cultura e comunicazione" francese, e prova orale di storia veicolata in francese) sia inferiore a 10/15, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta. La Commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina in tal senso il punteggio da attribuire alla terza prova scritta e il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle

prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Analogamente, nel caso in cui il candidato non superi l'esame di Stato, in quanto, ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta (risultati che, se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato), la Commissione, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tener conto della quarta prova scritta. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non è rilasciato il diploma di Baccalauréat.

8. L'esito della parte specifica dell'esame "ESABAC TECHNO" con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento.

Art. 7

Rilascio dei diplomi

1. Per le modalità del rilascio dei diplomi si fa riferimento a quanto già previsto dall'articolo 8, commi 1, 2, 4, 5, 6 del DM n.95 dell'8 febbraio 2013.
2. Il comma 3 dell'articolo 8 del DM n.95/2013 viene così riformulato: "Il Diploma di Stato recherà, sul retro, la seguente postilla:<<Il presente Diploma di Stato viene rilasciato ai sensi del Protocollo aggiuntivo, firmato in data 6 maggio 2016, ed è valido a tutti gli effetti di legge>>".

Art.8

Disposizioni relative alla Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo aggiuntivo, italo francese, sottoscritto a Firenze il 6 maggio 2016, nel rispetto della specifica legislazione regionale – Legge Regionale n.52 del 3-11-1998 – gli studenti delle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta sostengono, nell'ambito della quarta prova scritta di francese prevista dalla citata Legge Regionale n.52/1998, la prova specifica di "Lingua, cultura e comunicazione" in lingua francese. Il punteggio ottenuto nella quarta prova scritta (parte specifica dell'esame) fa media con quello ottenuto nella prima prova scritta dell'esame di Stato.
2. -Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di "Lingua, cultura e comunicazione" e la prova orale di storia veicolata in francese vanno ricondotte nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell' "ESABAC TECHNO", la Commissione esprime in quindicesimi:
 - il punteggio relativo alla prova orale in francese di "Lingua, cultura e comunicazione";
 - Il punteggio per la prova orale di storia veicolata in lingua francese.
3. La Commissione attribuisce il punteggio della parte specifica dell'esame "ESABAC TECHNO", distintamente:

- per la prova scritta di "Lingua, cultura e comunicazione" francese;
 - per la prova orale di "Lingua cultura e comunicazione" francese;
 - per la prova orale di storia veicolata in francese.
4. La Commissione determina la media aritmetica tra la prova scritta e quella orale di "Lingua, cultura e comunicazione". Il punteggio così ottenuto fa media aritmetica con la valutazione della prova orale di storia veicolata in francese per l'attribuzione del punteggio complessivo relativo "ESABAC TECHNO". Nel caso in cui il punteggio complessivo non raggiunga i dieci quindicesimi, non viene rilasciato il diploma di Baccalauréat tecnologico.

Art.9

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell' esame "ESABAC TECHNO", non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art.10

Disposizioni finali

1. Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:
- allegato 1 - Requisiti necessari per l'attivazione del percorso "ESABAC TECHNO";
 - allegato 2 - Programmi, in francese, di "Lingua, cultura e comunicazione" ;
 - allegato 3 - Programmi di storia veicolata in francese;
 - allegato 4 - Tabella di comparazione per l'attribuzione del punteggio, allegata al DM n.95 dell'8 febbraio 2013;
 - allegato 5 - Obiettivi, struttura e criteri di valutazione della prova scritta di "Lingua, cultura e comunicazione" francese.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per i controlli di legge.

Roma,

IL MINISTRO

Stefania Giannini

